

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 679/AV5 DEL 29/06/2015**

**Oggetto: Medico incaricato del servizio EST Dr. Brinci Daniele. Presa d'atto verbale di conciliazione 21.5.2015. Inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo come Dirigente Medico presso Servizio EST (Potes – 118).**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto il 21.5.2015 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, nel giudizio RG 540/2013, con il quale è stato concordato l'inquadramento nei ruoli del personale dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico, del medico incaricato del servizio di Emergenza Sanitaria Dr Brinci Daniele;
2. di inquadrare in prova, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del DLGS 502/92, e con effetto dal 1.7.2015 il Dr Brinci Daniele con rapporto di impiego a tempo indeterminato, unico ed esclusivo in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso la Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – Servizio di Emergenza Territoriale, per l'espletamento presso le POTES dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale a fronte dei posti istituiti con determina ASURDG n. 437 del 3.7.2014, approvata con delibera GRM n. 1075/2014 e con mantenimento della posizione assicurativa ENPAM, come richiesto dall'interessato;
3. di dare atto che con effetto dalla suddetta data, contestualmente alla stabilizzazione del suddetto medico, verranno soppresse le relative n. 38 ore di Emergenza Sanitaria Territoriale sinora ricoperte con rapporto convenzionale dal Dr Brinci;
4. di riconoscere al Dr Brinci Daniele, secondo quanto previsto in merito al DPCM 8.3.2001, alla data di inquadramento, i seguenti benefici in base a quanto più analiticamente riportato in premessa:
  - a. un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nell'ambito del SSN alla data del 13.9.2009 in atto determinata pari a complessivi anni 14, mesi 4 e giorni 26, salvo l'eventuale rideterminazione ove intervengano assenze senza assegni non valutabili ai fini dell'anzianità di incarico;

- b. indennità di esclusività di cui agli artt. 42 e 5, 3° comma, rispettivamente del 1° e 2° biennio economico del CCNL 1998/2001, pari ad € 10.167,99 annui lordi, corrispondenti alla seconda fascia economica (esperienza professionale nel SSN tra i 5 e i 15 anni);
- c. indennità di posizione di cui agli artt. 39 e 41 (1° biennio) ed altresì all'art. 3, comma 1 (2° biennio): in base all'anzianità come sopra valutata, si applica l'equiparazione di cui a quest'ultima disposizione. Le misure delle indennità di posizione sono le seguenti: Posizione minima contrattuale unificata € 3.608,29 annui lordi;
- d. altri importi annui lordi spettanti al Dr Brinci sono: € 43.310,93 comprensivo di tredicesima come stipendio base ed € 8.392,41 a titolo di indennità di specificità medica;
5. di provvedere entro il 30.9.2015 al versamento presso l'ENPAM dei contributi previdenziali nella percentuale del 12,705% da calcolarsi sul trattamento economico fondamentale del dirigente medico con più di 5 anni di esperienza professionale e collocato nella seconda fascia di esclusività (5-15 anni) pari ad € 65.794,32, con decorrenza dal 1.1.2012 ed in misura pari ad € 8.359,17;
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata al CE 0512010102 "competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato", al CE 0512010202 "oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato" e al CE 0512010302 "IRAP personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato" del bilancio d'esercizio 2015 e seguenti, così come previsto dal Piano Occupazionale autorizzazioni nn. 135,136,137,138,139;
7. di comunicare il presente provvedimento al Dr Brinci Daniele e di trasmetterne copia all'U.O.C. DAT e alla U.O.C. Centrale 118;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N. 5  
Dott. Massimo Del Moro

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE**

Normativa di riferimento:

- Dlgs 30.12.1992 n. 502 art. 8 c. 1 bis
- DPCM 12.12.1997 n. 502
- Dlgs 19.6.1999 n. 229
- L.R. 20.6.2003 n. 13
- DGRM 2.7.2007 n. 751
- Decreto Regione Marche Dirigente P.F. Risorse Umane e Finanziarie del SSR 5.8.2009 n. 45
- Nota ASUR prot. 19101 del 11.6.2015.

Premesso che

Il Dlgs 30.12.1992 n. 502, all'art. 8 c. 1 bis, dispone che “... Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502”.

L'art. 100 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, sancito con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 2272 del 23.3.2005 prevede che “le Regioni possono attivare i meccanismi per l'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 92 del presente Accordo, e sulla base del disposto dell'art. 8, comma 1bis del D.lgs. 502 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del DPCM 8 marzo 2001”.

In esecuzione delle predette disposizioni normative e contrattuali, l'art. 49 dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito con delibera della Giunta Regionale n. 751 del 2.7.2007 ha stabilito che “la Regione provvederà ad attivare le procedure di inquadramento nel ruolo

*sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato, per coloro che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti indicati. Entro 90 giorni dalla firma dell'AIR si provvederà alla procedura di inquadramento a ruolo di tutti i medici dell'Emergenza Territoriale convenzionati con 5 anni di titolarità in emergenza che ne facciano richiesta e previo esame di idoneità”.*

In attuazione di quanto disposto con il citato art. 49 dell'AIR, la Regione Marche, con decreto n. 55 del 4.8.2008 della P.F. Risorse Umane e Finanziarie del SSR, poi parzialmente modificato con decreto n. 57 del 10.9.2008, ha aperto i termini per la presentazione delle domande da parte dei medici interessati.

Ad esito della procedura, la Regione Marche con decreto del Dirigente P.F. Risorse Umane e Finanziarie del SSR 5.8.2009 n. 45 ha preso atto del conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 2 DPCM 12.12.1997 n. 502 da parte di n. 42 medici incaricati del servizio di Emergenza Territoriale, fra i quali il Dr Brinci Daniele, titolare di rapporto convenzionale presso le Zona Territoriale n. 13.

E' necessario evidenziare che il decreto in parola ha altresì disposto che *“il passaggio alla dipendenza dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 c. 1 bis del Dlgs 502/92 e nel rispetto delle disposizioni regionali concernenti la dotazione organica ed i tetti di spesa relativi al personale del SSR, come stabilito nel budget annuale assegnato alle Aziende ed enti del SSR”.*

In merito all'attuazione del decreto n. 45/2009 e al conseguente passaggio degli idonei alle dipendenze dell'ASUR è sorto un contenzioso fra l'ASUR e gli interessati dinanzi al Tribunale di Ancona Sez. Lavoro, che con sentenza n. 148 pubblicata il 5.3.2013, ha dichiarato *“che i ricorrenti si devono considerare inquadrati nel ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 8 c. 1 bis del Dlgs 502/92, a decorrere dal 2.6.2008”.*

Nelle motivazioni della sentenza, il Giudice del Lavoro ha ritenuto non opponibile ai medici interessati il decreto della Regione Marche n. 45/2009, laddove esso si riferisce genericamente a *“disposizioni regionali concernenti la dotazione organica ed i tetti di spesa relativi al personale”*: ciò in quanto per effetto delle disposizioni normative e contrattuali si deve intendere che la *“dotazione organica”* sia stata legittimamente modificata, includendo nell'attività da assolvere mediante personale dipendente, quella finora svolta dai medici in regime convenzionale, con conseguente trasformazione (entro una scadenza predefinita) del regime formale del rapporto di lavoro dei medici stessi. A parere del Giudice, l'eventuale onerosità di tale operazione deve essere ricondotta alla spesa necessaria per l'adempimento degli impegni assunti in sede di Accordo Integrativo Regionale, da assolversi entro il 2.6.2008 e quindi senza subire alcuna influenza dai limiti agli ampliamenti di organico (e relativa spesa), imposti dalla sopravvenuta normativa nazionale per gli anni successivi.

Avverso detta sentenza, l'ASUR ha proposto appello – RG 540/2013 - dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, sul presupposto che il decreto regionale n. 45/2009 subordinava l'inquadramento tra il personale dipendente dei

medici convenzionati alla verifica della compatibilità finanziaria della maggior spesa ed alla modifica della dotazione organica.

Nel corso del giudizio, all'udienza del 21.5.2015, le parti sono addivenute ad un accordo per la composizione del contenzioso. Pertanto nella predetta data è stato sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale, con il quale l'ASUR si è impegnata ad inquadrare nei ruoli del personale dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico, i ricorrenti, incluso il Dr Brinci Daniele.

Il verbale di conciliazione prevede altresì:

- a) L'inquadramento deve essere effettuato entro il 30.6.2015, mediante appositi atti la cui adozione è delegata ai Direttori di Area Vasta ove attualmente ogni medico presta la propria attività lavorativa come medico convenzionato del 118.
- b) L'inquadramento nel ruolo del personale dipendente, il relativo contratto individuale di lavoro ed il relativo trattamento economico avranno decorrenza dall'1.7.2015, come previsto dal vigente Piano Occupazionale approvato con determina ASURDG n. 221 dell'1.4.2015, con rinuncia dei ricorrenti ad eventuali differenze retributive arretrate ad esclusione delle differenze contributive a carico dell'ASUR con decorrenza 1.1.2012.
- c) Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio ed esperienza professionale, utile per la quantificazione della retribuzione di posizione e dell'indennità di esclusività l'inquadramento decorrerà dalla data di presentazione della domanda di passaggio a rapporto di lavoro dipendente, prodotta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del Dlgs 502/92. Ai sensi del DPCM 8.3.2001 sarà altresì riconosciuta ed attribuita per intero anche l'anzianità di servizio ed esperienza professionale maturata da ogni ricorrente nei pregressi rapporti convenzionali, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Già al momento dell'inquadramento decorrente dal 1.7.2015 la complessiva anzianità di servizio ed esperienza professionale come sopra complessivamente calcolata, verrà considerata anche ai fini del riconoscimento economico e quantificazione delle indennità contrattuali ed in particolare dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata. Viene precisato, quindi, che, oltre, a tutte le altre voci contrattualmente previste, ai ricorrenti verrà riconosciuta e corrisposta sin dalla data di inquadramento dell'1.7.2015:
  - La retribuzione di posizione unificata nella misura prevista per coloro che hanno un'anzianità superiore ai cinque anni e pari ad € 3.608,29;



- L'indennità di esclusività prevista per la seconda fascia (tra 5 e 15 anni) o terza fascia (oltre 15 anni) in funzione dell'anzianità di servizio ed esperienza professionale sopra complessivamente quantificata per ogni ricorrente nella misura di € 10.167,99 (tra 5 e 15 anni) e di € 13.857,58 (oltre i 15 anni).
- d) i Direttori di Area Vasta devono adottare i relativi atti di inquadramento entro il 30.6.2015.
- e) L'amministrazione provvederà, entro il 30.9.2015 al versamento presso l'ENPAM dei contributi previdenziali nella percentuale prevista per i dirigenti medici pari al 23,80% dedotto quanto già versato per i rapporti convenzionali già in essere pari all'11,095% (10,375%+0,72%), e quindi nel complesso pari ad una percentuale del 12,705%, da calcolarsi sul trattamento economico fondamentale del dirigente medico con più di cinque anni di esperienza professionale e collocato nella seconda fascia di esclusività (5-15 anni) pari ad € 65.794,32 con decorrenza concordata in sede transattiva dal 1.1.2012 ed in misura pari ad € 8.359,17 per ogni anno.

Con nota prot. n. 19101 del 11.6.2015, acquisita al protocollo dell'Area Vasta in data 12.6.2015 al n. 47275, il Direttore Generale ASUR ha trasmesso il verbale di conciliazione in argomento, raccomandandone l'applicazione nelle specifiche e termini ivi contenuti coerentemente con quanto previsto nel Piano Occupazionale 2015, approvato con la citata determina ASURDG 221/2015.

Al fine di dare esecuzione a quanto concordato nel verbale di conciliazione sottoscritto il 21.5.2015 e conseguentemente di provvedere ad inquadrare in prova il Brinci Daniele con rapporto di impiego a tempo indeterminato, unico ed esclusivo in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso la Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – Servizio di Emergenza Territoriale, per l'espletamento presso le POTES dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, è da tenere presente quanto segue.

Il Dr Brinci Daniele ha presentato istanza di inquadramento nei ruoli del personale dipendente acquisita al protocollo della Zona Territoriale n. 13 al n. 31390 del 14.9.2009, nella quale ha altresì precisato di voler mantenere la posizione assicurativa ENPAM.

Con determina ASURDG n. 221 del 1.4.2015 è stato recepito e approvato il Piano Occupazionale per l'anno 2015, il quale prevede l'assunzione di n. 5 Dirigenti Medici per l'U.O. 118 (autorizzazioni nn. 135,136,137,138,139).

Detta determina è stata approvata dalla Regione Marche con delibera GRM n. 1075 del 22.9.2014.

Con determina ASURDG n. 221 del 1.4.2015 è stato recepito e approvato il Piano Occupazionale per l'anno 2015, il quale prevede l'assunzione di n. Dirigenti Medici per l'U.O. 118 (autorizzazioni nn. 135,136,137,138,139).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio e del trattamento economico spettante al Dr Brinci, si fa riferimento a quanto statuito nel punto c) dell'accordo transattivo sopra riportato, tenuto altresì conto che il massimale orario previsto nel rapporto convenzionale in qualità di medico EST, in caso di cumulo di diversi orari compatibili, è pari a n. 38 ore settimanali (per cui consegue che in un anno non può essere superata la quota di n. 1.976 ore (38x52 settimane).

Il DPCM 8.3.2001, richiamato al punto c) del verbale di conciliazione, prevede i seguenti criteri di valutazione dei servizi a rapporto convenzionale:

- a. ... è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità) ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
- b. ... viene riconosciuta un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel SSN così calcolata:
  1. il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);
  2. il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità.

Pertanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta la seguente anzianità di servizio del Dr Brinci:

- **Presso la ASL n. 11 di Fermo:**
- 1990 per n. 117 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- 1991 per n. 108 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- 1992 per n. 125 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- 1993 per n. 92 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- 1994 per n. 56 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;

- 1995 per n. 78 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- 1996 per n. 7 gg in sostituzione di medici generici e pediatri convenzionati, con più di 100 assistiti in carico per periodi non inferiori a gg 5 lavorativi;
- luglio 1993 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1993 per n. 66 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- maggio 1994 per n. 24 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- giugno 1994 per n. 36 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- luglio 1994 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1994 per n. 24 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- settembre 1994 per n. 24 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- ottobre 1994 per n. 84 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- novembre 1994 per n. 66 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- dicembre 1994 per n. 78 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- gennaio 1995 per n. 72 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- febbraio 1995 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- marzo 1995 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- aprile 1995 per n. 78 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- maggio 1995 per n. 54 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- giugno 1995 per n. 60 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1995 per n. 42 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- settembre 1995 per n. 36 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- ottobre 1995 per n. 48 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- gennaio 1996 per n. 42 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- febbraio 1996 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- marzo 1996 per n. 54 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- aprile 1996 per n. 66 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- maggio 1996 per n. 36 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- luglio 1996 per n. 30 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1996 per n. 42 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- settembre 1996 per n. 24 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;



- gennaio 1997 per n. 78 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- febbraio 1997 per n. 36 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1997 per n. 36 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- settembre 1997 per n. 12 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- ottobre 1997 per n. 48 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- dicembre 1997 per n. 60 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- gennaio 1998 per n. 72 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- febbraio 1998 per n. 54 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- aprile 1998 per n. 72 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- maggio 1998 per n. 84 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- giugno 1998 per n. 54 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- agosto 1998 per n. 66 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- settembre 1998 per n. 78 ore in qualità di medico sostituto di guardia medica attiva;
- da luglio ad agosto 1994 per n. 216 ore in qualità di guardia medica turistica;
- luglio 1993 per n. 57 ore in qualità di guardia medica;
- agosto 1993 per n. 46,30 ore in qualità di guardia medica;
- settembre 1993 per n. 57 ore in qualità di guardia medica;
- ottobre 1994 per n. 34,30 ore in qualità di guardia medica;
- novembre 1994 per n. 43,30 ore in qualità di guardia medica;
- dicembre 1994 per n. 40,30 ore in qualità di guardia medica;
- gennaio 1995 per n. 60 ore in qualità di guardia medica;
- febbraio 1995 per n. 51 ore in qualità di guardia medica;
- marzo 1995 per n. 52,30 ore in qualità di guardia medica;

**presso la ASL n. 13/Zona Territoriale n. 13:**

- dal 30.6.1996 al 12.7.1996 per n. gg 13 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 14.7.1997 al 3.8.1997 per n. gg 21 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 6.8.1997 al 26.8.1997 per n. gg 21 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;

- dal 27.9.1997 al 7.10.1997 per n. gg 11 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 29.10.1997 al 22.11.1997 per n. gg 25 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 24.11.1997 al 4.12.1997 per n. gg 11 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 6.12.1997 al 10.12.1997 per n. gg 5 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 27.4.1998 al 4.5.1998 per n. gg 8 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 13.6.1998 al 22.6.1998 per n. gg 10 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 13.7.1998 al 1.8.1998 per n. gg 20 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 10.8.1998 al 16.8.1998 per n. gg 7 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 31.8.1998 al 6.9.1998 per n. gg 7 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 12.10.1998 al 1.11.1998 per n. gg 21 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 3.11.1998 al 10.11.1998 per n. gg 8 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 7.12.1998 al 11.12.1998 per n. gg 5 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 5.3.1999 al 25.3.1999 per n. gg 21 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 8.7.1999 al 17.7.1999 per n. gg 10 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 19.7.1999 al 31.7.1999 per n. gg 13 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;

- dal 2.8.1999 al 16.8.1999 per n. gg 15 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 17.8.1999 al 31.8.1999 per n. gg 15 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- dal 4.11.1999 al 24.11.1999 per n. gg 21 in sostituzione di medici di assistenza primaria convenzionati con più di 100 utenti;
- ottobre 1996 per n. 96 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 1996 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 1996 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 1997 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 1997 per n. 96 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 1997 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 1998 per n. 102 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 1998 per n. 114 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 1998 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 1999 per n. 138 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 1999 per n. 114 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 1999 per n. 114 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 1999 per n. 120 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 1999 per n. 126 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 1999 per n. 72 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 1999 per n. 90 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 1999 per n. 114 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 1999 per n. 96 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 1999 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 1999 per n. 96 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 1999 per n. 114 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2000 per n. 102 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2000 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2000 per n. 102 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2000 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;

- maggio 2000 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2000 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2000 per n. 192 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2000 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2000 per n. 144 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2000 per n. 162 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2000 per n. 142 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2000 per n. 108 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2001 per n. 180 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2001 per n. 156 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2001 per n. 194 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2001 per n. 154 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- maggio 2001 per n. 167 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- giugno 2001 per n. 132 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- luglio 2001 per n. 181 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- agosto 2001 per n. 143 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- settembre 2001 per n. 144 ore presso il Servizio di Continuità Assistenziale;
- ottobre 2001 per n. 192 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2001 per n. 180 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2001 per n. 215 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2002 per n. 187 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2002 per n. 202 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2002 per n. 174 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2002 per n. 159 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2002 per n. 180 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2002 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2002 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2002 per n. 213 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2002 per n. 192 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2002 per n. 180 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2002 per n. 180 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;

- dicembre 2002 per n. 203 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2003 per n. 218 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2003 per n. 181 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2003 per n. 177 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2003 per n. 175 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2003 per n. 168 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2003 per n. 156 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2003 per n. 169 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2003 per n. 196 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2003 per n. 183 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2003 per n. 176 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2003 per n. 160 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2003 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2004 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2004 per n. 161 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2004 per n. 196 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2004 per n. 165 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2004 per n. 173 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2004 per n. 188 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2004 per n. 190 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2004 per n. 208 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2004 per n. 191 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2004 per n. 161 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2004 per n. 212 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2004 per n. 196 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2005 per n. 146 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2005 per n. 189 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2005 per n. 190 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2005 per n. 196 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2005 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2005 per n. 173 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;



- luglio 2005 per n. 179 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2005 per n. 222 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2005 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2005 per n. 183 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2005 per n. 160 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2005 per n. 205 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2006 per n. 188 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2006 per n. 169 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2006 per n. 173 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2006 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2006 per n. 184 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2006 per n. 190 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2006 per n. 192 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2006 per n. 184 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2006 per n. 160 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2006 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2006 per n. 169 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2006 per n. 191 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2007 per n. 170 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2007 per n. 159 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2007 per n. 189 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2007 per n. 172 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2007 per n. 214 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2007 per n. 192 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2007 per n. 188 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2007 per n. 194 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2007 per n. 181 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2007 per n. 182 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2007 per n. 172 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2007 per n. 184 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2008 per n. 181 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;

- febbraio 2008 per n. 170 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2008 per n. 183 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2008 per n. 171 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2008 per n. 179 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2008 per n. 176 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2008 per n. 175 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2008 per n. 195 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- settembre 2008 per n. 193 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- ottobre 2008 per n. 196 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- novembre 2008 per n. 210 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dicembre 2008 per n. 169 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- gennaio 2009 per n. 197 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- febbraio 2009 per n. 165 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- marzo 2009 per n. 182 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- aprile 2009 per n. 188 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- maggio 2009 per n. 170 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- giugno 2009 per n. 160 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- luglio 2009 per n. 165 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- agosto 2009 per n. 165 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- dal 1 al 13 settembre 2009 (data di presentazione della domanda di inquadramento) per n. 82 ore presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;

I periodi sopra elencati sono riportati nella tabella allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che il Dr Daniele Brinci ha maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 4 e giorni 26.

Visto il CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN parte normativa quadriennio 2006/2009 e parte economica 2008/2009, le cui disposizioni riguardanti il trattamento economico di primo inquadramento e di esclusività del rapporto, debbono essere applicate al Dr Bilotta Costantino da stabilizzare nel rapporto di lavoro subordinato.

Vista la nota prot. n. 18508 del 10.9.2004 con la quale la Regione Marche ha precisato che per l'inquadramento del personale medico specialista convenzionato di cui al DPCM 365/97 sussiste l'obbligatorietà del periodo di prova previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre:

- di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto il 21.5.2015 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, nel giudizio RG 540/2013, con il quale è stato concordato l'inquadramento nei ruoli del personale dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico, del medico incaricato del servizio di Emergenza Sanitaria Dr Bilotta Costantino;
- di inquadrare in prova, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del DLGS 502/92, e con effetto dal 1.7.2015 il Dr Bilotta Costantino con rapporto di impiego a tempo indeterminato, unico ed esclusivo in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso la Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – Servizio di Emergenza Territoriale, per l'espletamento presso le POTES dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale a fronte dei posti istituiti con determina ASURDG n. 437 del 3.7.2014, approvata con delibera GRM n. 1075/2014 e con mantenimento della posizione assicurativa ENPAM, come richiesto dall'interessato;
- di dare atto che con effetto dalla suddetta data, contestualmente alla stabilizzazione del suddetto medico, verranno soppresse le relative n. 38 ore di Emergenza Sanitaria Territoriale sinora ricoperte con rapporto convenzionale dal Dr Bilotta;
- di riconoscere al Dr Bilotta Costantino, secondo quanto previsto in merito al DPCM 8.3.2001, alla data di inquadramento, i seguenti benefici in base a quanto più analiticamente riportato in premessa:
  - a. un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nell'ambito del SSN alla data del 13.9.2009 in atto determinata pari a complessivi anni 14, mesi 4 e giorni 26, salvo l'eventuale rideterminazione ove intervengano assenze senza assegni non valutabili ai fini dell'anzianità di incarico;
  - b. indennità di esclusività di cui agli artt. 42 e 5, 3° comma, rispettivamente del 1° e 2° biennio economico del CCNL 1998/2001, pari ad € 10.167,99 annui lordi, corrispondenti alla seconda fascia economica (esperienza professionale nel SSN tra i 5 e i 15 anni));
  - c. indennità di posizione di cui agli artt. 39 e 41 (1° biennio) ed altresì all'art. 3, comma 1 (2° biennio): in base all'anzianità come sopra valutata, si applica l'equiparazione di cui a quest'ultima disposizione. Le misure delle indennità di posizione sono le seguenti: Posizione minima contrattuale unificata € 3.608,29 annui lordi;
  - d. altri importi annui lordi spettanti al Dr Bilotta sono: € 43.310,93 comprensivo di tredicesima come stipendio base ed € 8.392,41 a titolo di indennità di specificità medica;
- di provvedere entro il 30.9.2015 al versamento presso l'ENPAM dei contributi previdenziali nella percentuale del 12,705% da calcolarsi sul trattamento economico fondamentale del dirigente medico

con più di 5 anni di esperienza professionale e collocato nella seconda fascia di esclusività (5-15 anni) pari ad € 65.794,32, con decorrenza dal 1.1.2012 ed in misura pari ad € 8.359,17;

- di disporre che l'inquadramento del Dr Bilotta Costantino è assoggettato al superamento del periodo di prova.

**Per quanto sopra premesso, si propone:**

1. di prendere atto del verbale di conciliazione sottoscritto il 21.5.2015 dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, nel giudizio RG 540/2013, con il quale è stato concordato l'inquadramento nei ruoli del personale dipendente, con la qualifica di Dirigente Medico, del medico incaricato del servizio di Emergenza Sanitaria Dr Brinci Daniele;
2. di inquadrare in prova, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del DLGS 502/92, e con effetto dal 1.7.2015 il Dr Brinci Daniele con rapporto di impiego a tempo indeterminato, unico ed esclusivo in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso la Struttura Complessa Centrale Operativa 118 – Servizio di Emergenza Territoriale, per l'espletamento presso le POTES dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale a fronte dei posti istituiti con determina ASURDG n. 437 del 3.7.2014, approvata con delibera GRM n. 1075/2014 e con mantenimento della posizione assicurativa ENPAM, come richiesto dall'interessato;
3. di dare atto che con effetto dalla suddetta data, contestualmente alla stabilizzazione del suddetto medico, verranno soppresse le relative n. 38 ore di Emergenza Sanitaria Territoriale sinora ricoperte con rapporto convenzionale dal Dr Brinci;
4. di riconoscere al Dr Brinci Daniele, secondo quanto previsto in merito al DPCM 8.3.2001, alla data di inquadramento, i seguenti benefici in base a quanto più analiticamente riportato in premessa:
  - a. un'anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nell'ambito del SSN alla data del 13.9.2009 in atto determinata pari a complessivi anni 14, mesi 4 e giorni 26, salvo l'eventuale rideterminazione ove intervengano assenze senza assegni non valutabili ai fini dell'anzianità di incarico;
  - b. indennità di esclusività di cui agli artt. 42 e 5, 3° comma, rispettivamente del 1° e 2° biennio economico del CCNL 1998/2001, pari ad € € 10.167,99 annui lordi, corrispondenti alla seconda fascia economica (esperienza professionale nel SSN tra i 5 e i 15 anni));
  - c. indennità di posizione di cui agli artt. 39 e 41 (1° biennio) ed altresì all'art. 3, comma 1 (2° biennio): in base all'anzianità come sopra valutata, si applica l'equiparazione di cui a quest'ultima disposizione. Le misure delle indennità di posizione sono le seguenti: Posizione minima contrattuale unificata € 3.608,29 annui lordi;
  - d. altri importi annui lordi spettanti al Dr Brinci sono: € 43.310,93 comprensivo di tredicesima come stipendio base ed € 8.392,41 a titolo di indennità di specificità medica;
5. di provvedere entro il 30.9.2015 al versamento presso l'ENPAM dei contributi previdenziali nella percentuale del 12,705% da calcolarsi sul trattamento economico fondamentale del dirigente medico con più di 5 anni di esperienza professionale e collocato nella seconda fascia di esclusività (5-15 anni) pari ad € 65.794,32, con decorrenza dal 1.1.2012 ed in misura pari ad € 8.359,17;

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata al CE 0512010102 “competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato”, al CE 0512010202 “oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato” e al CE 0512010302 “IRAP personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria - tempo indeterminato” del bilancio d’esercizio 2015 e seguenti, così come previsto dal Piano Occupazionale autorizzazioni nn. 135,136,137,138,139;
7. di comunicare il presente provvedimento al Dr Brinci Daniele e di trasmetterne copia all’U.O.C. DAT e alla U.O.C. Centrale 118;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(Dott. Francesco Tomassetti)**

**IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.

**IL DIRIGENTE**  
**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**  
**(Dott. Silvio Liberati)**

Per il parere infrascritto

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e U.O. Controllo di Gestione**

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, si attesta che la spesa derivante dal presente atto è registrata nei relativi conti economici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane del bilancio d’esercizio 2015.

**Il Dirigente**  
**U.O. Controllo Gestione**  
**(Dott. Alessandro Ianniello)**

**Il Dirigente**  
**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie f.f.**  
**(Dr. Cesare Milani)**

La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.



**- ALLEGATI -**

Valutazione servizi di MMG sostituto, Continuità Assistenziale e di E.S.T. Dr. BRINCI

N. Progr.	Dal	al	N.GG	N SETT	N. h	TOT VALUT	USL/ENTE	MAX
1990/ 1991 /1992	MMG		350	50,00	1.900	1.900	USL 11	5.928
	CA				239	239	USL11	1.976
1993	MMG		92	13,14	499	499	USL 11	
1994	CA				467	467	USL11	1.976
	GT				216	216	USL11	
1995	CA				578	578	USL11	1.976
	CA				306	306	USL11	1.976
	EST				312	312	ASL13	
1996	MMG		13	1,86	71	71	ASL13	
	CA				270	270	USL11	1.976
	EST				312	312	ASL13	
1997	MMG		94	13,43	510	510	ASL13	
	CA				480	480	USL11	1.976
	EST				324	324	ASL13	
1998	MMG		86	12,29	467	467	ASL13	
	EST				1.302	1.302	ASL13	1.976
1999	MMG		95	13,57	516	516	ASL13	
2000	EST				1732	1732	ASL13	1.976
	CA				767	767	ASL13	
2001	EST				1130	1130	ASL13	1.976
2002	EST				2206	1976	ASL13	1.976
2003	EST				2130	1976	ASL13	1.976
2004	EST				2212	1976	ASL13	1.976
2005	EST				2185	1976	ASL13	1.976
2006	EST				2142	1976	ASL13	1.976
2007	EST				2197	1976	ASL13	1.976
2008	EST				2198	1976	ASL13	1.976
2009	EST				1474	1474	ASL13	1.976
TOT ALE					29.140	27.702		

**MAX TOT. VALUTABILE**
**27.702**

pari ad anni 14,0194 (=27702/1976)

e cioè:

14 anni

14,0194

4 mesi

4,8720

ALBO PRETORIO